

ALLEGATO = B = AL N. 5.592/4.125 DI REPERTORIO DOTTOR PIETRO BORTOLUZZI

STATUTO DELLA

"PUBBLICA ASSISTENZA SOS DEL SEPRIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede, durata ed emblema

È costituita l'Associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA SOS DEL SEPRIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (o anche, in forma breve, "SOS DEL SEPRIO ODV") con sede nel Comune di Carnago, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

La durata è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento anticipato per sopravvenuta impossibilità a raggiungere gli scopi statutari oppure di avvenuto raggiungimento dei medesimi scopi oppure per scioglimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore; è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da UNA CROCE ROSSA CON BORDI BIANCHI CON SCRITTA SOS DEL SEPRIO.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui in appresso.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed a favore della generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla Legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/17;

d) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/17.

4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza, auto e veicoli attrezzati;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere, soltan-

to, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla Legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a carattere strumentale e secondario, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove presenti ai sensi di legge.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma quarto, del D. Lgs. n. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un **trattamento economico e normativo** non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto **dall'art. 16 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117** (Codice del terzo Settore).

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione o il consigliere a ciò delegato esamina entro

sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel Libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari coloro che versano la quota associativa e si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito, attivo e continuativo senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto ovvero dalla Legge;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci volontari coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere

in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), assunti dal Consiglio di Amministrazione, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio, entro 1 mese dalla comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. La perdita della qualità di associato di cui alla lettera a) è efficace dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge in conformità alle disposizioni di cui agli **artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117** (Codice del terzo Settore) e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio è, dunque, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse di cui all'art. 4 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori ad un milione di Euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un Comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere, comunque, convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga

opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito Libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la delibe-

razione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non può essere conferita delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 117/17 comma 3, le deleghe ammesse sono 3 (tre) per ogni socio.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il bilancio sociale, quest'ultimo in caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14, comma primo, del D. Lgs. n. 117/2017;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione, il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca i soggetti componenti l'Organo di controllo e, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge, il soggetto cui sia demandata la revisione legale dei conti, a meno che le sue competenze non vengano affidate, ai sensi di legge, all'Organo di controllo;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati;

- l. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- m. delibera sull'istituzione di Sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Organo di Amministrazione

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione o Consiglio di Amministrazione è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di (13) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti

i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione,

quali previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il tesoriere; nomina, inoltre, un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; nomina il segretario, scegliendolo tra i soci dell'Associazione e può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in

conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia Consigliere di Amministrazione eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera in merito alla stipulazione di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera sull'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. redige il bilancio di preventivo e di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- m. compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- n. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente Statuto;
- o. consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- p. conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- q. promuove e organizzare gli eventi associativi;

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il Consiglio di Amministrazione, può costituire una direzione esecutiva composta dal Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

stesso, dal segretario, dal tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Alla Direzione Esecutiva partecipa il segretario nominato ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti, dovendosi, in tal caso, provvedere al suo rinnovo tramite nuove elezioni.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di Controllo e del revisore se nominato.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione

- che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro - tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 30 – Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo è **obbligatoria** indipendentemente dal verificarsi delle condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica **tre anni e sono rinominabili**.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 33 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di

controllo e di eventuali altri organi associativi;

d) il Registro dei Volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b) et d) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati **hanno diritto di esaminare** i libri dell'Associazione, facendone apposita istanza al Consiglio di Amministrazione.

Titolo V – Norme finali

Art. 34 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, del Responsabile corpo Volontari, del Consiglio di Disciplina, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 36 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Confermato e sottoscritto.

Varese, 19 aprile 2023

Gabriella Bottani

PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.
Varese, lì giorno 11 maggio 2023

PIETRO BORTOLUZZI (L.S.)

